



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 44

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2020.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. PELLERINO Giacomina	Sindaco	SÌ
2. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
3. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
4. BOVIO Alessandro	Consigliere	SÌ
5. MOLINO Bernardino	Consigliere	NO
6. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
7. ADRIANO Giulia	Consigliere	NO
8. CRAVERO Mario Agostino	Consigliere	SÌ
9. PELLERINO Claudio	Consigliere	SÌ
10. SUGLIANO Luca	Consigliere	SÌ
11. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora PELLERINO Giacomina nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;
- il comma 651 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il successivo comma 652 prevede che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014 e s.m.i. è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tassa nel territorio di questo Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2020;
- si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle relative tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- si ritiene opportuno mantenere sostanzialmente le linee guida ed i coefficienti del cosiddetto metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, derogando dai coefficienti minimi e massimi di cui al DPR 158/1999 solo per la categoria 1 non domestica, per la quale i coefficienti (Kc e Kd) sono stabiliti nella misura minima ridotta del 30%, come consentito per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dall'art. 1, comma 652, della L.147/2013, (in corso di modifica mediante emendamento alla Legge di conversione del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, attualmente all'esame del Parlamento), che ha stabilito, nelle more della revisione del regolamento del metodo normalizzato e per semplificare l'individuazione dei coefficienti, la possibilità di:

- non considerare i coefficienti Ka nella determinazione della quota fissa delle utenze domestiche;
- derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (Kb, Kc e Kd), nella misura del 50% degli stessi;

- si ritiene altresì opportuno adeguare leggermente i vigenti coefficienti per i "Banchi di vendita all'aperto", mantenendo così invariata la tariffa, considerato anche che l'applicazione di coefficienti di altra categoria "per analogia" porterebbe ad una tariffa, tenuto conto delle peculiarità territoriali, non proporzionata all'effettiva potenzialità di produzione di rifiuti;

- l'adozione tempestiva del presente atto consentirà di procedere alla riscossione a partire da luglio p.v. in modo da soddisfare le necessità di cassa dell'ente;

Dato atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, salvo la deroga di cui sopra, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 1, commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014);

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31/10/2019, con cui sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti ed in particolare, le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n.2008/98/CE;

Dato atto che:

- in tale deliberazione viene previsto che nella determinazione dei costi da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) non si possano più assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato dal metodo normalizzato, ma sia necessario considerare quelli consuntivi (costi 2018 per il 2020);
- viene altresì definita la procedura di approvazione del PEF come segue:
 - o il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - o l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - o l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- allo stato attuale non è ancora nemmeno chiaro chi sia il soggetto gestore e l'ente territorialmente competente, ed in merito il CO.A.B.SE.R. ha formulato ad ARERA specifico quesito;
- risulta quindi materialmente impossibile addivenire entro il 31/12/2019 alla quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri ed è per questo motivo che è stato recentemente approvato un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre 2019) che sposta al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- le tariffe in approvazione, pertanto, sono adottate con riserva di rettifica o sostituzione entro i termini che saranno stabiliti con provvedimento legislativo.

Visti gli allegati pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe sono approvate con riserva di rettifica o sostituzione, sulla base dei criteri stabiliti dall'ARERA con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019, entro i termini che saranno stabiliti con apposita disposizione di legge.
3. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: PELLERINO Giacomina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 10-feb-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

n. 58 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-feb-2020 al 25-feb-2020

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 23-dic-2019
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI (CN) Tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2020

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,457	0,80	€ 31,674
2	0,98	€ 0,533	1,60	€ 63,348
3	1,08	€ 0,588	2,00	€ 79,184
4	1,16	€ 0,631	2,60	€ 102,940
5	1,24	€ 0,675	3,20	€ 126,695
6 o più	1,30	€ 0,708	3,70	€ 146,491

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,22	€ 0,222	1,82	€ 0,194
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	€ 0,746	6,03	€ 0,641
3	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,514	4,16	€ 0,442
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	€ 0,373	3,03	€ 0,322
4.1	Magazzini senza vendita, ricovero mezzi, tettoie aperte, aree operative; dehors aperti di superficie superiore a 100 mq. pertinenziali di pubblici esercizi	0,37	€ 0,373	3,03	€ 0,322
5	Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,209	9,86	€ 1,049
6	Alberghi senza ristorante	0,86	€ 0,867	7,02	€ 0,747
7	Case di cura e riposo	0,98	€ 0,988	8,01	€ 0,852
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	€ 1,078	8,76	€ 0,932
9	Banche ed istituti di credito	0,58	€ 0,585	4,78	€ 0,508
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	€ 0,998	8,12	€ 0,863
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	€ 1,310	10,63	€ 1,130
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	€ 0,887	7,20	€ 0,766
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	€ 1,048	8,52	€ 0,906
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	€ 0,675	5,50	€ 0,585
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,826	6,71	€ 0,714
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 4,878	39,67	€ 4,219
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 3,669	29,82	€ 3,171
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	€ 2,086	16,99	€ 1,807
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 2,096	17,00	€ 1,808
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ 6,107	49,72	€ 5,287
20.1	Banchi di vendita all'aperto (tariffa per 365 giorni)	19,48	€ 19,629	158,63	€ 16,871
21	Discoteche, night club	1,34	€ 1,350	11,01	€ 1,171
22	Locali agricoli	0,30	€ 0,302	2,50	€ 0,266

Cu (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse): 0,106

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.